



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 54

Approvata dal Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2019

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2019 01609/070) 'REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE ED ABROGAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- per Beni Comuni dovrebbero intendersi le risorse materiali o immateriali che, per loro intrinseca natura o per scelta normativa, possano (o debbano poter) essere fruite da tutti i membri di una determinata comunità per la soddisfazione di interessi primari e diffusi;
- i Beni Comuni si propongono, quindi, quali beni sottratti al mercato e alle sue logiche: cioè sono indisponibili e inalienabili non possono costituire fonti di rendita o di profitto;
- con il regolamento per i Beni Comuni urbani di Torino si formalizzano oltre dieci anni di sviluppi teorici e pratici sul diritto e sulla politica dei beni comuni che han fatto dell'esperienza italiana un modello studiato in tutta Europa;

CONSIDERATO CHE

- iniziando con il disegno di legge Rodotà del 2008, passando attraverso le due sentenze gemelle della Corte di Cassazione del febbraio 2011, la difesa dei beni comuni è stata consacrata a livello nazionale con i referendum sull'Acqua bene comune del 12 e 13 giugno 2011;
- in quell'occasione, 26 milioni di cittadini italiani hanno manifestato, in modo incontrovertibile, la volontà che i beni comuni e i servizi pubblici fossero governati e difesi attraverso gli strumenti del diritto pubblico e non asserviti alle logiche del mercato e alle regole del diritto privato;
- nei mesi immediatamente successivi al referendum una serie di esperienze nazionali hanno individuato nella nozione di uso civico una categoria giuridica particolarmente adatta a dare forma legale a prassi di difesa e di autogoverno dei beni comuni;

- in particolare, ricordiamo: la sentenza della Corte di Cassazione che riconosce Beni Comuni le valli di pesca della Laguna di Venezia, la Legge 168 del 2017 sui Domini Collettivi (ex usi civici) che riconosce il diritto delle comunità originarie di autogovernare le proprie terre, l'esperienza dell'Amministrazione Comunale di Napoli con la ripubblicizzazione dei servizi idrici e il riconoscimento dell'uso civico urbano di una serie di complessi immobiliari e l'esperienza del Teatro Valle di Roma;
- nel dibattito sui beni comuni si sono affiancate almeno due scuole di pensiero. In estrema sintesi una sostiene che la discriminante per avere un bene comune stia nel titolo formale di proprietà dei soggetti proprietari e/o gestori, mentre l'altra che il bene comune si tuteli attraverso il sostanziale rispetto degli usi e delle finalità sociali;
- il collegamento tra il dibattito sulla riforma della disciplina generale dei beni pubblici e quello sulla categoria dei beni comuni appare evidente nei lavori della cosiddetta Commissione Rodotà, istituita nel 2007 presso il Ministero della Giustizia;
- nell'ambito di tale riforma la Commissione accanto alle categorie dei beni pubblici e dei beni privati aveva previsto quella dei beni comuni, caratterizzata per il fatto che i beni che ne fanno parte, indipendentemente dalla loro appartenenza pubblica o privata, sarebbero definiti da fruizione collettiva ed esprimerebbero utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona;
- pertanto, se la destinazione del bene (ovvero l'interesse che il bene è preordinato a soddisfare) diventa centrale per la sua classificazione e ne determina il regime giuridico, può aprirsi la strada per l'individuazione di un'ulteriore categoria rispetto a quelle dei beni pubblici (ovvero i beni preposti alla realizzazione di un pubblico interesse) e dei beni privati (ovvero i beni preposti alla realizzazione di un interesse privato). I beni comuni sono preposti alla realizzazione di un interesse non pubblico e non privato, bensì comune, ovvero di una comunità distinta dalla generalità degli individui;

PRESO ATTO CHE

- nonostante il dibattito sia ancora ben vivo in sede politica, la proposta della commissione ministeriale Rodotà non ha avuto seguito evidenziando così l'imperdonabile e perdurante latitanza del legislatore nazionale;
- il diritto pubblico dei beni comuni è stato pertanto costruito, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e tramite i cosiddetti 'Patti di Condivisione', da una prima generazione di Regolamenti dei Beni Comuni Urbani, adottati da diversi comuni italiani, ma risultati insufficienti ad un pieno sviluppo delle potenzialità della nozione giuridica del bene comune e dell'autonomia civica collettiva ad essa sottesa;
- il regolamento in approvazione a Torino, fondandosi sul supporto scientifico del gruppo di lavoro Co-city e su anni di sperimentazione e scambio di esperienze tra gli uffici torinesi e

- le altre amministrazioni comunali che han messo mano a Regolamenti per i beni comuni urbani, offre una prima forma sistemica all'emergente diritto dei beni comuni attraverso uno strumento di diritto pubblico seppure non di natura primaria quale il Regolamento;
- accoglie nel proprio alveo non soltanto il Patto di Condivisione ma anche due diverse tipologie di uso civico urbano nonché la Fondazione Bene Comune;

EVIDENZIATO CHE

- il regolamento in approvazione, volto primariamente a tutelare i beni comuni urbani e la partecipazione civica nell'interesse delle generazioni presenti e future, sconta tutti i limiti della normazione di carattere secondario e si è pertanto dovuto rivolgere a strumenti dell'autonomia privata, quale l'istituto della Fondazione, in assenza di una normativa primaria che finalmente costruisca adeguati e stabili strumenti di diritto pubblico, secondo lo spirito del Referendum sull'acqua del 2011;
- la sua elaborazione è frutto di confronto costante, e anche proficuo, con gli uffici comunali che hanno più volte manifestato riserve e perplessità sul ruolo e le responsabilità che gli stessi avrebbero rispetto a quanto avviene all'interno dei beni comuni urbani;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:

- 1) ad interloquire con il legislatore affinché il Parlamento Italiano possa finalmente produrre un'adeguata normativa primaria per la tutela e il governo dei beni comuni nel quadro del regime pubblicistico, mediante la costituzione di un tavolo interministeriale di confronto aperto e partecipato che attraverso l'approfondimento, lo studio e il raffronto dei modelli di gestione esistenti, arrivi a formulare una proposta di legge unitaria per un duraturo sviluppo dei beni comuni e delle istanze di reale partecipazione e protagonismo popolare ad esse sottese;
 - 2) ad inviare questo documento ai Presidenti di Camera e Senato, nonché ai Presidenti delle rispettive commissioni competenti.
-